

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 3 gennaio 2006 n. 3 recante “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia”, da ultimo modificata con legge regionale 23 dicembre 2009, n. 50;

Richiamata la legge regionale 30 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015”;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Dato atto che la l.r. 2/2007 detta norme per la tutela dall'inquinamento atmosferico e per la gestione ed il miglioramento della qualità dell'aria e promuove la ricerca, lo sviluppo, l'applicazione di tecnologie innovative e l'adozione di specifiche azioni che consentano di ridurre le emissioni in atmosfera, definendo le competenze della Regione e degli enti locali in materia, le modalità di informazione sulla qualità dell'aria e quelle relative al finanziamento degli oneri derivanti dalla sua attuazione;

Dato altresì atto che il “Piano Aria”, in accordo con le indicazioni metodologiche del decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 261 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del Piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”, si articola in due parti:

- un quadro conoscitivo di valutazione della qualità dell'aria, strumento necessario per poter avere una descrizione puntuale ed aggiornata sui livelli di inquinamento di tutto il territorio regionale;
- un quadro attuativo che, sulla base degli indirizzi normativi, stabilisce il processo complessivo di controllo e di riduzione dell'inquinamento atmosferico, definendo gli obiettivi e le azioni per la gestione della qualità dell'aria;

Dato pertanto atto che il c.d. “Piano Aria” si configura come uno strumento di programmazione regionale per la gestione della qualità dell'aria ambiente ed è caratterizzato da un quadro di azioni condivise ed integrate tra le strutture regionali competenti in materia di energia, trasporti, opere pubbliche ed attività produttive e che la sua attuazione si esplica attraverso la realizzazione di interventi a breve, medio e lungo termine che permetteranno di conseguire nell'anno 2015 obiettivi di riduzione delle concentrazioni in linea con le disposizioni normative;

Richiamato il decreto ministeriale n. 1023 del 16 ottobre 2006 recante programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani che prevede all'art. 2 la possibilità di sostenere, anche retroattivamente a partire dal 31 marzo 2007 fino al 31 dicembre 2012:

- a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
- b) interventi finalizzati allo sviluppo di strumenti di valutazione volti ad assicurare che i piani e i programmi di cui alla lettera a) siano aggiornati alla luce degli effetti riscontrati a seguito della pregressa attuazione e in modo tale da promuovere:
 - 1) gli interventi che garantiscono un elevato grado di efficacia in relazione ai costi;

- 2) gli interventi che comportino la riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra (come gli interventi in materia di risparmio energetico);
 - 3) gli interventi che comportino anche ricadute positive in termini occupazionali e di competitività;
- c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i risultati conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria e interventi basati su campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione destinate al pubblico; tali interventi devono essere coerenti con le finalità delle normative nazionali e comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
- d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale) aventi le seguenti finalità:
- sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria volti ad individuare gli impatti dei diversi settori (trasporti, produzione industriale, civile ecc.) sulla qualità dell'aria e garantire una maggiore integrazione della tutela della qualità dell'aria nei programmi e nelle politiche relativi a tali settori;
 - migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità dell'aria (ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e scenari);
 - individuare, a fini dimostrativi, interventi idonei a promuovere la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni dei gas serra;
 - promuovere il miglioramento della capacità di gestione e di programmazione in materia di tutela della qualità dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso la definizione di specifici programmi di formazione;
 - organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione, workshop e convegni sulle attività svolte in tema di politiche per la tutela della qualità dell'aria;

Considerato che, con la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (legge finanziaria per l'anno 2010), è stato introdotto l'art 3-bis (incentivi per il miglioramento della qualità dell'aria) della l.r. 2/2007 il quale promuove, tra l'altro, la realizzazione di reti locali di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di metano;

Considerato altresì il comma 2 dell'art. 3-bis della l.r. 2/2007 stabilisce che la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, "ogni adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis*, ove interessino soggetti che svolgono attività di impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con qualsiasi altro contributo eventualmente previsto dalla normativa vigente";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3149 del 5 novembre 2010, recante approvazione di criteri e di modalità per la concessione e per la liquidazione di contributi volti ad incentivare interventi per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla l.r. 3/2006 e dalla l.r. 2/2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1638 in data 8 luglio 2011 recante approvazione dello schema di accordo di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il finanziamento di interventi per il risanamento,

il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2, ai sensi del decreto ministeriale n. 1023 del 16 ottobre 2006;

Dato atto che gli uffici regionali competenti in materia di ambiente hanno elaborato proposte tendenti a modificare, a seguito del primo anno di applicazione della disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3149/2010, i criteri e le modalità per la concessione e per la liquidazione di contributi volti ad incentivare la realizzazione di nuove reti alimentate a GPL e a gas metano, onde migliorarne l'efficacia nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla pianificazione ambientale statale e regionale;

Dato atto che le proposte formulate dagli uffici regionali sono rivolte anche a soddisfare le esigenze di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto necessario, per le esigenze di cui al punto precedente aggiornare i criteri e le modalità previste per l'istruttoria finalizzata all'ottenimento, da parte di soggetti privati, di enti locali territoriali e di imprese, di contributi per la realizzazione di nuove reti alimentate a GPL e a gas metano nelle zone attualmente non servite, mediante la sostituzione dell'allegato B (Realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3149 del 5 novembre 2010, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

Dato atto che l'approvazione dei criteri e delle modalità di cui trattasi è funzionale al perseguimento dell'obiettivo di programma n. 182005 - 1.14.1.20. – Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la modificazione mediante la sostituzione dell'allegato B (Realizzazione di nuove reti GPL/metano nelle zone attualmente non servite) della deliberazione della Giunta regionale n. 3149 del 5 novembre 2010, recante approvazione di criteri e di modalità per la concessione e per la liquidazione di contributi volti ad incentivare interventi per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria previsti dalla l.r. 3/2006 e dalla l.r. 2/2007 con l'allegato alla presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato alla presente deliberazione decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
3. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

TN/

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2269 in data 30/09/2011

[in sostituzione dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 3149 del 5 novembre 2010]

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI GPL/METANO NELLE ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE DI CUI ALL'ART. 3-BIS DELLA L.R. 30 GENNAIO 2007, N. 2

(testo aggiornato con la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47)

1. Definizioni ai fini della disciplina comunitaria.

- 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), si intende l'intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto.
- 1.b Per aiuto in regime *de minimis*, si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.
- 1.c Il regime *de minimis* si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.
- 1.d Sono esclusi dal regime *de minimis* e, pertanto, dai benefici previsti dall'art. 3-bis della l.r. 47/2009:
- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - le attività connesse all'esportazione;
 - il settore carboniero;
 - le imprese in difficoltà;
 - l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

- 1.e Sono in ogni caso esclusi dai benefici di legge le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.
- 1.f Per le imprese individuali o societarie il contributo è rilasciato ai sensi della Comunicazione CE 2009/C83/01 “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto alla Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” come da paragrafo 4.2., e ai sensi del D.P.C.M. 3 giugno 2009, relativo alla concessione di aiuti di Stato ad imprese (*de minimis*). Pertanto, i contributi saranno concessi solo se l’importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* ricevuti dall’impresa non superano il tetto massimo pari a 200.000 euro nel triennio di competenza.

2. Soggetti beneficiari.

- 2.a Possono beneficiare agevolazioni dei contributi per le iniziative di cui all'art. 3-bis della l.r. 2/2007, i soggetti privati e gli enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali), le imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa nella Regione autonoma Valle d’Aosta.
- 2.b I soggetti beneficiari finali titolari di un singolo allacciamento alla rete di distribuzione di GPL o di metano usufruiscono del contributo – fino ad un ammontare pari a 1.750 euro - per il tramite dell’impresa realizzatrice dell’installazione della rete di distribuzione.
- 2.c L’impresa realizzatrice deve ripartire proporzionalmente il contributo sull’insieme delle utenze allacciate alla rete di distribuzione, provvedendo ad applicare agli utenti finali una riduzione dei costi da essi sostenuti, intendendo come costi quelli derivati dal costo per utente necessario alla realizzazione della rete. Qualora il costo di allacciamento normalmente sostenuto dall’utente sia inferiore al contributo usufruibile, l’impresa dovrà ripartire la parte di contributo restante a favore dell’utente (ad esempio mediante riduzione della quota fissa in bolletta).

3. Iniziative agevolabili.

- 3.a Sono agevolabili gli interventi attuati nel territorio della Regione per la realizzazione di reti di distribuzione di combustibili gassosi, GPL o metano, o per l’allacciamento alle medesime.
- 3.b Le iniziative suscettibili di contributo riguardano in particolare:
1. reti di distribuzione di combustibili gassosi con un minimo di 10 singole utenze;
 2. impianti singoli per una utenza centralizzata a servizio di almeno 10 unità abitative, con potenza della caldaia superiore a 50 kW;
 3. impianti centralizzati per pluri-utenze a servizio di almeno 10 unità abitative, con potenza della caldaia (o sommatoria delle potenze delle caldaie allacciate) superiore a 100 kW;

4. impianti centralizzati di servizi pubblici o strutture ricettive con potenza della caldaia superiore a 50 kW.
- 3.c. Sono esclusi gli interventi nelle aree e nelle zone del territorio della Regione interessate da progetti di impianti di teleriscaldamento già realizzati o da realizzare.
- 3.d. I contributi sono concessi se almeno il 60% degli allacciamenti interessati da ogni singolo intervento riguarda impianti originariamente non alimentati a gas. Per gli interventi di cui ai punti 3.b.2 e 3.b.4 l'intervento è finanziabile qualora sia alimentato un impianto originariamente non a gas.

4. Investimenti ammissibili.

- 4.a. L'agevolazione è erogata in base alla valutazione della documentazione accertante la realizzazione e la messa in funzione dell'impianto.
- 4.b. Sono ammissibili a contributo gli impianti per i quali la data del primo rifornimento è successiva al 1° gennaio 2010.
- 4.c. Sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione della rete o dell'impianto e per la predisposizione degli allacciamenti; le spese comprendono indicativamente: scavi, posa cavi, tubi e serbatoi, realizzazione delle prese e sistemazione dei contatori, ripristini.
- 4.d. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.
- 4.e. La spesa ammissibile viene determinata sulla base dei computi metrici estimativi. L'importo delle singole voci può essere rideterminato dall'ufficio istruttore sulla base di valutazioni che facciano riferimento ai prezzi correnti di mercato dei materiali, delle apparecchiature a maggior diffusione e della manodopera, nonché a costi parametrici riferiti all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di commercio di Milano; le valutazioni possono comunque tener conto dei maggiori costi derivanti da eventuali situazioni che si dovessero caratterizzare per ragioni di tipo ambientale, architettonico o tecnologico.

5. Spese non ammissibili.

- 5.a. Non sono considerate ammissibili:
- le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;
 - le spese per l'acquisto di beni usati;
 - le spese non pertinenti all'intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
 - le spese di mera sostituzione dei beni;
 - le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Strumenti finanziari.

- 6.a Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in conto capitale.
- 6.b Le richieste di contributo sono finanziate in base alla zona del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria in cui ricade l'intervento fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
- 6.c L'importo erogato sarà assegnato agli utenti finali tramite la ditta realizzatrice. La pratica per l'accesso al contributo è gestita – previa apposita delega - dalla ditta realizzatrice cumulativamente per ogni impianto o rete realizzata, che provvederà quindi a trasferire il beneficio ottenuto agli utenti nelle modalità e misure concordate, dandone opportuna evidenza sui documenti contabili.

7. Intensità dei contributi.

- 7.a L'entità dei contributi è modulata in base alla zona del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria interessata dall'intervento, secondo la tabella seguente.

Percentuale di spesa coperta dal contributo, in funzione della zonizzazione del Piano		
Zona C (bianco)	=	fino al 50%
Zona B (blu, verde)	=	fino al 60%
Zona A (rosso)	=	fino al 60%

L'indicazione del colore delle zone si riferisce alla cartografia allegata al Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria.

- 7.b Il contributo, calcolato secondo i parametri di cui al punto 7.a, è concesso nel rispetto del regime *de minimis*.

8. Presentazione delle domande.

- 8.a La domanda deve essere presentata in bollo dalla ditta realizzatrice presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, mediante i moduli appositamente predisposti e disponibili sul sito INTERNET dell'Amministrazione regionale.
- 8.b La domanda dovrà altresì riportare l'impegno ad accettare ogni controllo sulle opere e gli impianti interessati dall'intervento oggetto di contributo.
- 8.c La domanda dovrà riferirsi ad una singola installazione a utenza singola o plurima, in base alle tipologie di intervento ammesse a contributo previste dal paragrafo 3.b.

- 8.d Per la determinazione della spesa ammissibile ai sensi del paragrafo 4., si prendono in considerazione l'insieme dei computi metrici estimativi.
- 8.e La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede a trasmettere le richieste di contributo pervenute all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai fini dell'espletamento della relativa istruttoria tecnica.

9. Documentazione da allegare alle domande.

- 9.b La documentazione da allegare alla domanda di contributo deve comprendere:
- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del legale rappresentante della ditta realizzatrice;
 - partita IVA della ditta realizzatrice dell'intervento;
 - copia del progetto e del relativo computo metrico estimativo;
 - nel caso l'utente finale richiedente sia impresa individuale o societaria, dichiarazione della propria posizione rispetto al regime *de minimis*.
 - dichiarazione di allaccio di almeno il 60% delle utenze originariamente non alimentate a gas.
- 9.c Le domande devono inoltre contenere l'impegno ad accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di contributo.
- 9.d Nella domanda di contributo il richiedente è tenuto altresì ad attestare che l'intervento rispetta le locali disposizioni in materia edilizia e urbanistica.

10. Cumulabilità dei contributi.

- 10.a Ai sensi dell'art. 3bis della l.r. 2/2007, i contributi sono cumulabili con qualsiasi altro contributo eventualmente previsto dalla normativa vigente, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo stesso.

11. Attività istruttoria.

- 11.a L'ARPA registra in ordine cronologico le domande pervenute e provvede ad inoltrare, nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare, la richiesta di documentazione integrativa, da fornire nel termine di 15 giorni. La richiesta di integrazioni - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - interrompe la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento istruttorio.
- 11.b Qualora la documentazione non sia integrata entro il suddetto termine, l'ARPA dà comunicazione dell'inammissibilità della richiesta alla struttura regionale competente in materia di ambiente e al soggetto richiedente.
- 11.c Nello svolgimento dell'attività istruttoria, in sede di valutazione della ammissibilità e della congruità delle spese, l'ARPA, in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente, ne può rideterminare l'importo.

- 11.d Le richieste di contributo sono finanziate sulla base della zona del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria in cui ricade l'intervento in base alla tabella riportata al punto 7.a. Nel caso di reti ricadenti in zone diverse l'intero intervento sarà finanziato con l'intensità dell'agevolazione relativo alla zona dove insiste il maggior numero di utenze.
- 11.e Entro il termine massimo **20 giorni** ARPA conclude l'istruttoria e ne trasmette l'esito alla struttura regionale competente in materia di ambiente, la quale provvede ad informare i richiedenti.
- 11.f Il provvedimento di concessione dei contributi, che conclude il procedimento amministrativo di esame delle richieste di contributo, è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 11.g Il procedimento si conclude entro il termine massimo di **50 giorni**; la decorrenza del termine si sospende qualora gli uffici incaricati dell'attività istruttoria provvedano a richiedere integrazioni al beneficiario, con la procedura stabilita al punto 11.a.
- 11.h La concessione del contributo è approvata con provvedimento dirigenziale del dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente.
- 11.i La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede ad informare dell'esito il richiedente.

12. Liquidazione dei contributi.

- 12.a La liquidazione del contributo concesso è subordinata al termine dei lavori di realizzazione dell'intervento. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette alla struttura regionale competente in materia di ambiente:
- la documentazione accertante la messa in funzione dell'impianto costituita dalla bolla di primo rifornimento o prova di pressione;
 - le fatture commerciali quietanzate relative all'insieme delle spese attinenti l'intervento; qualora le voci di costo non siano elencate singolarmente, la documentazione di spesa deve essere integrata da un'apposita dichiarazione della ditta esecutrice;
 - il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere corredato dal relativo progetto;
 - la contabilità finale per i lavori eseguiti in proprio ed in economia;
 - schede tecniche e certificazioni dei materiali e degli apparecchi;
 - la delega di ogni utenza effettivamente allacciata con l'indicazione dell'importo del costo di allacciamento richiesto che fungerà da base di

riferimento per la ripartizione agli utenti del contributo e la tipologia di combustibile utilizzata precedentemente all'intervento;

- l'attestazione del trasferimento del contributo diretto all'utente finale.

12.b La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede a trasmettere la documentazione pervenuta all'ARPA ai fini della valutazione delle opere realizzate.

12.c A seguito della trasmissione della documentazione, l'ARPA esamina la documentazione prodotta e, per verificare l'effettiva consistenza dell'intervento, può effettuare un sopralluogo e visita all'impianto. In caso di documentazione incompleta, ARPA può richiedere eventuali integrazioni, da fornire nel termine di 15 giorni.

12.d ARPA conclude l'attività di verifica della ammissibilità e della congruità delle spese sostenute entro **90 giorni** dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto 12.b e ne trasmette l'esito alla struttura regionale competente in materia di ambiente; la decorrenza del termine si sospende qualora siano state richieste integrazioni come stabilito al punto 12.c.

12.e Il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla liquidazione delle agevolazioni.

13. Revoca dei contributi.

13.a I contributi sono revocati nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

13.b I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- attui un'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- non raggiunga il limite minimo del 60% delle utenze allacciate non originariamente alimentate a gas;
- l'iniziativa oggetto dell'agevolazione non sia ultimata entro due anni dalla data della concessione).

14. Rinvio.

14.a. Per ogni altro adempimento o aspetto procedimentale, si rinvia alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".